

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 80/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Augusto De Luca, **Presidente FF**; dall'Avv. Angelo Venturini, dall'Avv. Franco Matera, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante A.I.A.**, e dei Signori Salvatore Floriddia e Paola Anzellotti alla Segreteria, si è riunita il giorno 4 aprile 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(414) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TATIANE ALMEIDA FREIRE (Calciatrice non tesserata), LARA VARANI (dirigente della Società ASD Città di Pescara Calcio a 5), Società ASD CITTA' DI PESCARA CALCIO A 5 - (nota N°. 6605/723pf11-12/AA/ac del 22.3.2012).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della squalifica per 4 (quattro) giornate in danno della calciatrice Tatiane Almeida Freire, dell'inibizione di giorni 90 (novanta), osserva quanto segue:

Il deferimento

All'inizio della riunione odierna la Società ASD Città di Pescara Calcio a 5, tramite il proprio Presidente, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società ASD Città di Pescara Calcio a 5, tramite il proprio Presidente, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per la Società ASD Città di Pescara Calcio a 5, penalizzazione di punti 4 (quattro) con ammenda di € 900,00 (€ novecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, a punti 3 (tre) di penalizzazione, con ammenda di € 600,00 (€ seicento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Il Procuratore federale, su esposto della Società ASD Woman C/5, ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti suindicati per rispondere, la prima, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al art. 10, comma 2 del CGS, per avere disputato nelle file della Società ASD Città di Pescara Calcio a 5, quattro gare, valevoli per il Campionato Nazionale di Serie A – Calcio a 5 femminile 2011/12, girone B, senza averne titolo perché al momento priva di regolare tesseramento in seno alla predetta Società; la seconda, dirigente della predetta Società, per avere sottoscritto nelle suddette gare le relative distinte in cui dichiarava che le calciatrici ivi menzionate erano regolarmente tesserate e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado la Sig.ra Freire Tatiane Almeida non ne avesse titolo perché al momento priva della sottoscrizione di regolare tesseramento in seno alla predetta Società; la Società, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai soggetti che hanno comunque svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5 del CGS in occasione delle quattro gare.

Il deferimento è fondato in quanto le circostanze addebitate alle Signore Freire e Varani, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provata la violazione del CGS secondo l'assunto della Procura federale. In effetti la calciatrice risulta aver disputato le quattro gare in questione del tutto sprovvista di regolare tesseramento e la dirigente risulta avere avvallato tale illecito sottoscrivendo le distinte.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, vista la normativa di riferimento, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Visto l'art. 23, CGS la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre), da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, in quanto inafflittivi nella attuale, con l'ammenda di € 600,00 (€ seicento/00).

Infligge inoltre:

- squalifica per 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali al momento dell'eventuale tesseramento della Sig.ra Freire Tatiane Almeida;
- inibizione di giorni 40 (quaranta) giorni alla Sig.ra Lara Varani;

(376) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE AMADORI (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società US Albinoleffe Srl, attualmente tesserato in prestito per la Società FBC Unione Venezia Srl), SERGIO GARLANDO (Agente di calciatori), Società UC ALBINOLEFFE Srl ▪ (nota N° 5843/1894pf10-11/SP/blp del 28.2.2012).

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Signor Davide Amadori, calciatore tesserato all'epoca dei fatti con la Società UC Albinoleffe ed

attualmente tesserato in prestito con la Società FBC Unione Venezia, il Signor Sergio Garlando, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C., e la Società UC Albinoleffe srl, per rispondere (così testualmente):

- *“il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione con l’art. 3, comma 1, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, in quanto al momento del conferimento del mandato con l’Agente Garlando Sergio si qualificava come calciatore “professionista” benché rivestisse lo status di calciatore “giovane di serie”, così come esposto nella parte motiva;*
- *“il secondo per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione con gli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per aver accettato l’incarico conferito dal calciatore Amadori Davide, senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione, così come esposto nella parte motiva”;*
- *“la terza per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4, comma 2, del C.G.S., per la condotta ascrivibile ad un proprio tesserato all’epoca dei fatti”.*

All’inizio della riunione odierna la Società UC Albinoleffe Srl, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società UC Albinoleffe Srl, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per la Società UC Albinoleffe Srl, ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a € 2.000,00 (€ duemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Il procedimento è proseguito nei confronti delle altre parti deferite.

I motivi della decisione

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna: il rappresentante della Procura Federale Avv. Di Leginio, che ha concluso chiedendo infliggersi le seguenti sanzioni:

- 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, per il calciatore Davide Amadori;
- 2 mesi di sospensione della licenza e € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda per l'agente di calciatori Sergio Garlando.

osserva quanto segue.

Il deferimento

Il deferimento è fondato e va accolto.

E' documentalmente provato che il 21 maggio 2011, all'atto del conferimento del mandato da parte del calciatore Amadori Davide all'agente di calciatori Garlando Sergio, il mandante non possedeva il prescritto status di calciatore professionista, come previsto dall'art. 28 delle N.O.I.F. secondo cui *"Sono qualificati "professionisti" i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per Società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti di Serie C"*.

E' certo, poi, che l'agente dei calciatori Garlando Sergio ha negoziato il mandato di cui è cenno, senza aver preventivamente svolto i necessari accertamenti di rito sul conto del calciatore Amadori Davide.

Dalla condotta violativa ascrivibile a Amadori Davide deriva la responsabilità oggettiva della UC Albinoleffe, Società con la quale il calciatore era tesserato all'epoca del fatto.

Rileva, infine, che le argomentazione difensive svolte da Amadori e Garlando non hanno pregio alcuno, stante la consolidata interpretazione delle norme violate.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

Il dispositivo

Visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) a carico della Società UC Albinoleffe Srl.

Infligge:

- 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, per il calciatore Davide Amadori;
- 2 (due) mesi di sospensione della licenza e € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda per l'agente di calciatori Sergio Garlando.

(393) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA TURCHETTA (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società AC Cesena Spa, attualmente tesserato in prestito per la Società Bellaria Igea Virtus Srl), VINCENZO BUONGIOVANNI (Agente di calciatori), Società AC CESENA Spa ▪ (nota N° 5947/163pf11-12/SP/blp del 2.3.2012).

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Signor Gianluca Turchetta, calciatore all'epoca dei fatti tesserato con l'A.C. Cesena SpA ed attualmente tesserato con la Società A.C. Bellaria Igea Virtus srl, il Signor Vincenzo Buongiovanni

agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C., e la Società A.C. Cesena SpA, per rispondere (così testualmente):

- *“il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione con gli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver conferito incarico scritto in data 03.08.2011 all’Agente Buongiovanni Vincenzo, pur avendo già conferito un precedente mandato in data 16.02.2010 con l’Agente Cattoli Andrea, incarico che risultava valido e non revocato, così come esposto nella parte motiva;*
- *“il secondo per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione con gli artt. 16, comma 3, e 19, commi 1 lettera a), 3 e 5 del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accettare la sussistenza di eventuali vincoli contrattuali inerenti al conferimento del mandato in questione, procedendo alla sottoscrizione e alla accettazione del mandato conferitogli, in data 03.08.2011, dal calciatore Turchetta Gianluca ed avendo contattato lo stesso, nonostante la sussistenza di un precedente e valido mandato conferito dal Turchetta ad al Agente, così come esposto nella parte motiva”;*
- *la terza per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4, comma 2, del C.G.S., per la condotta ascrivibile ad un proprio tesserato all’epoca dei fatti.*

All'inizio della riunione odierna i Signori Turchetta Gianluca e Vincenzo Buongiovanni, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Turchetta Gianluca e Vincenzo Buongiovanni, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Turchetta Gianluca, squalifica di 2 (due) giornate con ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a 1 (una) giornata di squalifica con l’ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00); pena base per il Sig. Buongiovanni Vincenzo, sospensione della licenza per 2 (due) mesi con ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a 40 (quaranta) giorni di sospensione della licenza con l’ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito nei confronti della Società deferita.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna il rappresentante della Procura Federale Avv. Di Leginio, che ha concluso chiedendo la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società AC Cesena Spa; nessuno è comparso per la Stessa.

osserva quanto segue.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

E' documentalmente provato che il 3.08.2011, all'atto del conferimento del mandato da parte del calciatore Turchetta Gianluca all'agente di calciatori Buongiovanni Vincenzo, vigeva un regolare incarico conferito il 16.02.2010 dal predetto calciatore all'Agente Cattoli Andrea.

E' certo, infine, che l'agente dei calciatori Buongiovanni Gianluca ha negoziato il mandato di cui è cenno, senza aver preventivamente verificato l'eventuale sussistenza di precedenti vincoli contrattuali inerenti al conferimento del mandato in questione.

Dalla condotta violativa scrivibile a Turchetta deriva la responsabilità oggettiva dell'AC Cesena, Società con la quale Turchetta era tesserato all'epoca del fatto.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrua quella richiesta dalla Procura Federale.

Il dispositivo

Visto l'art. 23, CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il calciatore Gianluca Turchetta, 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, con l'ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00);
- per l'agente Sig. Buongiovanni Vincenzo, la sospensione della licenza per 40 (quaranta) giorni con ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00).

Infligge alla Società AC Cesena Spa l'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

(377) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORENZO BIAGINI (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società FC Treviso Srl), GIULIO ZANNI (Agente di calciatori) - (nota N°. 5840/160pf11-12/SP/blp del 28.2.2012).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna:

il rappresentante della Procura Federale Avv. Di Leginio, che ha concluso chiedendo:

per il calciatore Lorenzo Biagini, la sanzione della squalifica per 2 (due) gare con l'ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00);

per l'agente Giulio Zanni, 2 (due) mesi di sospensione della licenza con l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); per le parti deferite è comparso l'Avv. Sassarini, il quale si è riportato alle conclusioni contenute nelle memorie depositate nei termini.

Osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Signor Lorenzo Biagini, calciatore attualmente tesserato con la Società F.C. Treviso srl, e il Signor Giulio Zanni, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C., per rispondere (così testualmente):

- *“il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione con l’art. 3, comma 1, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, in quanto al momento del conferimento del mandato con l’Agente Zanni Giulio si qualificava come calciatore “professionista”, quando il realtà rivestiva lo status di calciatore “dilettante”, così come esposto nella parte motiva;*
- *“il secondo per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione con gli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per aver accettato l’incarico conferito dal calciatore Biagini Lorenza, senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore, così come esposto nella parte motiva”.*

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

E' documentalmente provato che il 10 luglio 2011, all'atto del conferimento del mandato da parte del calciatore Biagini Lorenzo all'agente di calciatori Zanni Giulio, il mandante non possedeva il prescritto status di calciatore professionista, come previsto dall'art. 28 delle N.O.I.F. secondo cui *“Sono qualificati “professionisti” i calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per Società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti di Serie C”.*

E' certo, poi, che l'agente dei calciatori Zanni Giulio ha negoziato il mandato di cui è cenno, senza aver preventivamente svolto i necessari accertamenti di rito sul conto del calciatore Biagini Lorenzo.

Rileva, infine, che le argomentazioni difensive svolte da Amadori e Garlando, non ha pregio alcuno, stante il consolidato orientamento in materia, secondo cui solo i calciatori professionisti possono conferire il mandato ad un Agente iscritto nell'elenco della FIGC.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- per il calciatore Lorenzo Biagini, la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, con l'ammenda di €2.500,00 (€ duemilacinquecento/00);
- per l'agente Giulio Zanni, 2 (due) mesi di sospensione della licenza con l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);

(225) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BENASSI e ENRICO PARESCHE (Direttori Sportivi), FERDINANDO CAROTENUTO

(all'epoca dei fatti, tesserato per la Società US Sanremese Calcio), ANTONINO IMBORGIA (tesserato per la Società US Grosseto FC), LUCIANO CAFARO (Amministratore unico della Società US Grosseto FC), Società US SANREMESE CALCIO e US GROSSETO FC - (nota N°. 3652/777pf10-11/SS/MA/fc del 5.12.2011).

Il Deferimento

Con atto del 5 dicembre 2011 la Procura federale ha deferito alla scrivente Commissione, all'esito degli accertamenti relativi allo svolgimento della sessione invernale del "Calciomercato 2010/2011" del 27, 28 e 31 gennaio 2011, svoltasi presso l'Atahotel Executive di Milano:

A) Fabrizio Benassi ed Enrico Paresce per violazione dell'obbligo di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 del C.G.S., anche in relazione all'art. 2 del "regolamento per l'accesso all'area del calcio mercato 2009/2010", per essersi qualificati direttori sportivi pur essendo abilitati ma non iscritti nell'elenco speciale dei direttori sportivi, per aver richiesto ed ottenuto l'accredito in maniera irregolare e per aver avuto materialmente accesso, sempre in maniera irregolare, all'area federale senza averne titolo (in data 31.1.2011);

B) Ferdinando Carotenuto, segretario sportivo della US Sanremese Calcio, per violazione dell'obbligo di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 C.G.S., anche in relazione all'art. 1 del "regolamento per l'accesso all'area del calcio mercato 2009/2010", per essersi qualificato come direttore sportivo, pur non essendo abilitato né iscritto nel relativo elenco, per aver richiesto ed ottenuto l'accredito in maniera irregolare, senza che la sua Società di appartenenza avesse provveduto a trasmettere alla Lega il modulo necessario ad ottenere l'accredito, e per aver avuto accesso all'area federale (in data 31.1.2011);

C) la US Sanremese Calcio per responsabilità oggettiva ex art. 4, co. 2, C.G.S. per i fatti ascritti al proprio segretario sportivo Ferdinando Carotenuto;

D) Antonino Imborgia per violazione dell'obbligo di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 del C.G.S., con riferimento in particolare agli artt. 1, 4 e 8 del "regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi", per aver svolto dal mese di novembre 2010 al mese di giugno 2011 la funzione di direttore sportivo della Società US Grosseto FC pur essendo abilitato ma non iscritto nell'elenco speciale dei direttori sportivi, risultando egli iscritto nel "foglio censimento" di detta Società come "collaboratore tecnico";

E) Luciano Cafaro per aver conferito, nella qualità di legale rappresentante della Società US Grosseto FC, l'incarico di direttore sportivo ad un soggetto privo dei requisiti quale Antonino Imborgia;

F) la Società US Grosseto FC Srl per responsabilità diretta per i fatti ascritti al proprio rappresentante legale Luciano Cafaro e per responsabilità oggettiva per i fatti ascritti al proprio tesserato Antonino Imborgia.

All'inizio della riunione odierna i Signori Benassi, Paresce, Carotenuto, Imborgia e la US Sanremese Calcio, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Benassi, Paresce, Carotenuto, Imborgia e la US Sanremese Calcio, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; ["pena base per il Sig. Benassi

Fabrizio, inibizione di 2 (due) mesi con ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, a 40 (quaranta) giorni di inibizione con l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); pena base per il Sig. Paresce Enrico, inibizione di 2 (due) mesi con ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, a 40 (quaranta) giorni di inibizione con l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); pena base per il Sig. Carotenuto Ferdinando, inibizione di 2 (due) mesi, diminuita ai sensi dell'art. 23, a 40 (quaranta) giorni di inibizione; pena base per il Sig. Imborgia Antonino, inibizione di 110 (centodieci) giorni con ammenda di € 11.000,00 (€ undicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, a 73 (settantatre) giorni di inibizione con l'ammenda di € 7.300,00 (€ settemilatrecento/00); pena base per la Società US Sanremese Calcio, sanzione dell'ammenda di € 2.400,00 (€ duemilaquattrocento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, a € 1.600,00 (€ milleseicento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito nei confronti degli altri soggetti deferiti meglio indicati in epigrafe.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale si è riportato al deferimento e ha chiesto infliggersi l'inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Luciano Cafaro e per la Società US Grosseto FC, l'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); per i deferiti è comparso il difensore, il quale si è riportato alle conclusioni delle memorie depositate nei termini.

Con memoria del 30 marzo 2012 i deferiti Cafaro e Società Grosseto hanno chiesto il proscioglimento per le seguenti motivazioni: - l'Imborgia avrebbe rivestito in seno alla Società esclusivamente il ruolo di collaboratore tecnico, come risultante dall'organigramma e dal foglio censimento della Società, ed in tale veste la Società ne avrebbe richiesto l'accredito al calcio mercato; - le prove della Procura non sarebbero idonee a dimostrare le violazioni contestate poiché il comunicato stampa risultante dal sito internet della Società farebbe riferimento all'affidamento della "direzione sportiva" e non all'attribuzione della qualifica di direttore sportivo e non consentirebbe di smentire gli atti ufficiali della Società, mentre l'accredito al calcio mercato con la qualifica di direttore sportivo per un verso sarebbe un comportamento esclusivamente imputabile al tesserato visto che la Società lo

aveva indicato per l'accredito quale collaboratore tecnico e per altro verso sarebbe dovuto al fatto che per procedere allo stesso occorre riempire dei campi predefiniti che non prevedono la qualifica di collaboratore tecnico alla brevità dei tempi per l'accredito; - non sussisterebbe la responsabilità del Cafaro quale rappresentante legale perché non vi sarebbero elementi per sostenere il coinvolgimento del medesimo nell'attività posta in essere dall'Imborgia e, dunque, non vi sarebbe la responsabilità diretta della Società per fatto del proprio rappresentante; - non sussisterebbe la responsabilità oggettiva della Società per fatto del proprio tesserato perché i fatti posti in essere dall'Imborgia non sarebbero in nessun modo riferibili alla Società medesima, che sarebbe rimasta del tutto estranea all'azione ed ai fini del responsabile soggettivo.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti risulta che le violazioni contestate sono fondate.

Per quanto attiene ai deferimenti di Cafaro e Società Grosseto è provato che dal 23 novembre 2011 al termine della stagione sportiva 2011 l'Imborgia ha svolto l'attività di direttore sportivo della Società Grosseto, come si evince dal comunicato stampa pubblicato sul sito internet della predetta Società, dall'accredito al calcio mercato e dall'elenco dei partecipanti al medesimo (all.to 4/d, 4/a e 3 Procura), pur non essendo egli iscritto nell'elenco dei direttori sportivi ma solo abilitato a tale attività (all.ti 4/c, 10 e 11 Procura) e risultando egli iscritto nel "foglio censimenti" della predetta Società solo come collaboratore tecnico (all. 4/b Procura).

Queste risultanze probatorie consentono di ritenere sussistenti le violazioni contestate non avendo pregio le deduzioni difensive svolte in proposito dai soggetti deferiti.

Il comunicato stampa, oltre al fatto di indicare nel titolo l'Imborgia quale nuovo direttore sportivo, riferisce dell'affidamento della "direzione sportiva" della Società all'Imborgia e tale affidamento non può che significare, secondo il chiaro significato letterale dell'espressione utilizzata, che all'Imborgia è stato affidato l'incarico di direttore sportivo, incarico che si espleta, per l'appunto, attraverso lo svolgimento dell'attività di "direzione sportiva" della Società.

Il comunicato è idoneo a superare in termini di efficacia probatoria le risultanze formali contenute negli atti societari, quali l'organigramma ed il foglio censimenti ove l'Imborgia è qualificato come collaboratore tecnico, considerato che proviene dal sito della Società medesima ed attiene ad un momento di particolare rilievo quale quello dell'informazione da parte della Società ai propri tifosi ed alla stampa, tanto più se si considera che i deferiti non hanno dimostrato che altro soggetto abbia rivestito nel periodo in esame l'importante qualifica di direttore sportivo.

L'accreditamento quale direttore sportivo senza essere iscritto all'elenco dei direttori sportivi per ottenere l'accesso al calcio mercato lascia presumere che l'accreditato abbia svolto nell'ambito del calcio mercato l'attività conseguente alla qualifica spesa e cioè quella di direttore tecnico.

Gli asseriti problemi tecnici per l'accredito sono irrilevanti considerato che il collaboratore tecnico non può accedere all'area del calcio mercato ai sensi dell'art. 1 del relativo regolamento, e non giustificano, al pari della brevità del tempo a disposizione per l'attività di accredito medesima, l'utilizzazione della specifica qualifica di direttore sportivo, che consente di presumere che l'Imborgia sia acceduto all'area del calcio mercato in tale ruolo

perché questa era l'effettiva qualifica rivestita in seno alla Società che andava ad esercitare anche nell'ambito del calcio mercato.

Sussiste, pertanto, la responsabilità dell'Imborgia e quella in via oggettiva della Società Grosseto perché i fatti posti in essere dall'Imborgia sono riferibili alla qualifica di direttore sportivo della Società medesima.

Anche il Cafaro, e la Società Grosseto in via diretta per il fatto del Cafaro, è responsabile per la violazione oggetto del deferimento perché egli, nella qualità di amministratore unico della Società Grosseto, si può presumere che abbia dato l'incarico di direttore sportivo all'Imborgia, soggetto privo dei requisiti per svolgere tale attività, considerato che il ruolo di direttore sportivo è di sicuro rilievo in seno alla Società e non può che essere stato affidato dall'amministratore unico nell'interesse della Società rappresentata.

Il dispositivo

Visto l'art. 23, CGS la Commissione disciplinare nazionale, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Fabrizio Benassi e Enrico Paresce, la sanzione di 40 (quaranta) giorni di inibizione con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) ciascuno;
- per Ferdinando Carotenuto la sanzione di 40 (quaranta) giorni di inibizione;
- per Imborgia Antonino, la sanzione di 73 (settantatre) giorni di inibizione con l'ammenda di € 7.300,00 (€ settemilatrecento/00);
- per la Società US Sanremese Calcio, la sanzione dell'ammenda di € 1.600,00 (€ milleseicento/00);

Infligge al Sig. Luciano Cafaro la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) e alla Società US Grosseto FC la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Augusto De Luca, **Presidente FF**; dal Dr. Giorgio Cancellieri, dall'Avv. Franco Matera, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante A.I.A.**, e dei Signori Salvatore Floriddia e Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 4 aprile 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

(362) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SOLONI (all'epoca dei fatti, Presidente della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa - (nota N°. 5672/1455pf10-11/GT/dl del 23.2.2012).

(363) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO BONOMETTI (all'epoca dei fatti, tesserato quale dirigente della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa - (nota N°. 5671/1454pf10-11/GT/dl del 23.2.2012).

La Procura federale della FIGC, esaminati gli esposti trasmessi dalla segreteria della FIGC ed a conclusione delle relative indagini, con lettere n. 5671/1454 e n. 5672/1455, datate 23 febbraio 2012, ha deferito dinanzi a questa Commissione rispettivamente Stefano Bonometti, all'epoca dei fatti tesserato quale dirigente per la Società AC Montichiari, e Maurizio Soloni, all'epoca dei fatti Presidente della stessa Società, per rispondere entrambi della violazione di cui all'art. 8, comma 15, del CGS per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme poste a carico della Società dal Tribunale

nazionale di arbitrato dello sport (TNAS) disposto con lodo arbitrale n. 1307 in data 28 settembre 2009.

A titolo di responsabilità diretta, ex art.4 comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente, nonché per la responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del CGS, per la condotta ascritta al proprio tesserato, la Procura ha deferito anche la Società AC Montichiari.

In via preliminare, questa Commissione, vista la non opposizione del rappresentante della Procura federale, dispone che i due procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettive e oggettiva.

All'inizio della riunione odierna il Signor Stefano Bonometti, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Stefano Bonometti, tramite il proprio legale ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Stefano Bonometti, inibizione di 3 (tre) mesi, diminuita ai sensi dell'art. 23, a 2 (due) mesi di inibizione];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Nel merito, sia Soloni sia Bonometti avevano rivolto istanza di arbitrato dinanzi al TNAS per ottenere la riforma della decisione della Corte di giustizia federale della FIGC, che aveva a sua volta convalidato le sanzioni inflitte nei loro confronti dal Giudice sportivo nazionale presso la Lega italiana calcio professionistico, per violazioni a norme di comportamento.

Il TNAS, con la sopra richiamata decisione, ha respinto le due istanze, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della FIGC nella misura di euro 1000,00, oltre IVA e CAP come per legge.

La decisione del TNAS è chiara ed irrevocabile e comporta l'obbligo di adempiere ai pagamenti dovuti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, avvenuta con raccomandata a/r in data 20 aprile 2010.

In sede di audizione presso la Procura Federale, va precisato che il Bonometti, nell'ammettere gli addebiti mossegli, ha protestato la propria buona fede attribuendo l'accaduto ad un inadempimento da parte della Società con la quale si era accordato affinché la stessa provvedesse al pagamento richiesto, ricevendo peraltro assicurazione proprio dal Presidente Soloni.

Analoga deduzione il medesimo ha svolto nella memoria difensiva ritualmente depositata e nella quale ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti di cui al deferimento o, in subordine, la sanzione in misura non superiore all'ammonizione, tenendo conto della condotta, anche in sede processuale, da valutarsi ai sensi dell'art. 24 del CGS. A conferma di quanto dichiarato, il Bonometti ha chiesto anche l'assunzione di prove testimoniali.

In fase istruttoria è stata altresì acquisita l'attestazione di pagamento riferita, con unica operazione, agli importi dovuti tanto dal Soloni, quanto dal Bonometti, per un totale di euro 2496,00, con valuta 3 giugno 2011 e quindi ben oltre il previsto termine di 30 giorni.

L'inadempimento all'obbligo di pagamento, che integra la violazione prevista dall'art.8, comma 15, del CGS è ascrivibile al Soloni e al Bonometti, nelle rispettive responsabilità ed in pari misura, in considerazione che la giustificazione addotta da quest'ultimo nell'aver rimesso il pagamento alla segreteria della Società non si ritiene esimente dalla "culpa in vigilando" in quanto avrebbe comunque, e di persona, dovuto accertare la estinzione dell'obbligazione nei termini di legge, alla luce anche dell'incarico ricoperto di Direttore generale della Società.

Nel corso dell'udienza del 4 aprile 2012, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Maurizio Soloni, all'epoca dei fatti presidente della Società Montichiari: mesi 3 di inibizione;
- la Società Montichiari, la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due), da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

I Motivi della decisione

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti, l'addebito mosso dalla Procura federale nei confronti del Bonometti e del Soloni per il mancato pagamento, nei termini, delle spese di lite risulta incontrovertibilmente provato, le giustificazioni del Bonometti non costituiscono motivo sufficiente per sottrarsi alle proprie responsabilità; talché ritiene entrambe le condotte sanzionabili per la violazione prevista dall'art. 8, comma 15, del CGS.

A seguito dell'operato del Presidente e di un proprio tesserato, anche la Società deve rispondere sia per responsabilità diretta sia per responsabilità oggettiva, rispettivamente art. 4, comma 1 e comma 2 del CGS.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la costante giurisprudenza di questa Commissione, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Visto l'art. 23 CGS, la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Stefano Bonometti.

Infligge al Sig. Maurizio Soloni la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) e alla Società AC Montichiari Spa, la ammenda di €5.000,00 (€ cinquemila/00).

(364) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO SFASCIOTTI (all'epoca dei fatti, consigliere della Società Foligno Calcio Srl), Società FOLIGNO CALCIO Srl - (nota N°. 5670/398pf11-12/GT/dl del 23.2.2012).

La Procura Federale della FIGC con lettera n.5670/398 del 23 febbraio 2012 ha deferito a questa Commissione Stefano Sfasciotti, consigliere della Società Foligno Calcio, per rispondere della violazione dell'art.1, comma 1, e dell'art. 8, commi 2 e 15, del CGS, per non aver ottemperato alla decisione del Collegio arbitrale a favore del calciatore Rinaldo LISPI.

A titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione alla violazione ascritta al proprio tesserato, la Procura ha deferito anche la Società Foligno Calcio.

Nel merito, il suddetto Collegio arbitrale, nella riunione del 13 maggio 2011, in accoglimento del ricorso proposto dal Lispi, con decisione inappellabile ed immediatamente esecutiva, aveva fatto obbligo alla Società di corrispondere la somma di €2.409,00 relativa alle mensilità di marzo ed aprile 2010, oltre agli interessi e rivalutazione pari ad € 80,00 e spese legali liquidate in € 300,00 oltre IVA e CAP.

La decisione del Collegio é stata comunicata alla Società in data 27 maggio 2011.

La Società però, solo in data 7 luglio 2011, ha bonificato in favore del tesserato la somma di euro 2489,00, non corrispondendo di conseguenza l'intero importo ingiunto dal Collegio arbitrale e non rispettando i termini di 30 giorni dalla comunicazione, perentoriamente previsti dalla disciplina vigente.

L'infrazione disciplinare dinanzi illustrata si rileva essere imputabile al consigliere Stefano Sfasciotti, cui erano stati espressamente conferiti all'epoca dei fatti i poteri per gli adempimenti inerenti e conseguenti nei confronti della Lega Calcio, del cui operato peraltro risponde anche la Società a titolo di responsabilità diretta.

Il 29 marzo 2012, lo studio legale Bordonaro ha fatto pervenire una memoria difensiva nell'interesse della Società e dello Sfasciotti con la quale, in via preliminare, si chiede l'annullamento dello stesso deferimento per manifesta contraddizione nella sua formulazione tra la parte motiva e quella sanzionatoria ed in particolare tra l'invocazione dell'art.94 ter, comma 13, delle NOIF, che peraltro non si ritiene confacente al caso in esame, e l'art. 8 comma 2 e 15 del CGS.

L'errore, ad avviso del legale, determina “un vizio di forma che impedisce al deferimento di raggiungere il suo scopo” e comunque, qualora la Commissione decidesse di superare le eccezioni di rito e di proseguire nel merito della vicenda, nella memoria vengono riportate alcune osservazioni, con la precisazione che sono esposte al solo fine di assumere una posizione difensiva e non come specifica volontà di annullare le eccezioni sopra formulate:

- la comunicazione di notifica della decisione del Collegio, datata 27 maggio 2011, è stata ricevuta il 2 giugno 2011 (sabato);
- la Società ha provveduto al pagamento dell'importo, pari al capitale, interessi e rivalutazione liquidati nel lodo arbitrale, in data 7 luglio 2011, con soli tre giorni di ritardo rispetto alla scadenza;

- “probabilmente per mero errore”, la Società non ha provveduto contestualmente al pagamento delle spese legali, avvenuto invece il 29 marzo 2012.

La memoria si conclude con la richiesta, in via principale, di archiviazione del procedimento o, in subordine, di sanzione con il minimo della pena, considerata la lieve irregolarità commessa.

Nel corso dell'udienza del 4 aprile 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Stefano Sfasciotti: mesi 4 (quattro) di inibizione;
- Società Foligno Calcio: 1 (uno) punto di penalizzazione con ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00)

Per la Società e per il consigliere Sfasciotti è intervenuto il Sig. Cherubini, Direttore generale della Società Foligno Calcio; lo stesso ha confermato quanto riportato nella memoria di costituzione del deferimento, come sopra illustrato.

Le circostanze riportate sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito rilevato dalla Procura federale del mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato sia nei confronti del consigliere Sfasciotti (art.1, comma 1, e art. 8, commi 2 e 15, del CGS) sia nei confronti della Società Foligno Calcio a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, del CGS).

D'altra parte l'assunto difensivo, riportato nella memoria, che sostanzialmente invoca l'errata applicazione al caso in esame dell'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, in quanto dedicato agli accordi economici e svincolo per morosità per calciatori e allenatori di Società della LND, non risulta conferente. Infatti l'improprio riferimento al citato articolo delle NOIF è superato dal capo di incolpazione, per cui è deferimento, che individua correttamente nell'art. 8, comma 15, del CGS la violazione commessa ed i termini entro i quali il deferito doveva procedere.

Va aggiunto inoltre che il richiamo alla “irrelevanza” del ritardo di tre giorni e alla parziale inottemperanza della delibera del Collegio Arbitrale circoscritta alle sole spese legali, pur comprensibile, non esime i deferiti dalle responsabilità, in quanto l'inadempimento contestato si configura nella sua pienezza anche per solo tre giorni e la somma rimasta inevasa nei termini prescritti, ancorché riferita alle spese legali, non può ritenersi avulsa dal complessivo dovuto a seguito della deliberazione del Collegio.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, vista la normativa in riferimento e la giurisprudenza costante di questa Commissione, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Infligge le seguenti sanzioni:

- a Stefano Sfasciotti: mesi 1 (uno) di inibizione;
- Società Foligno Calcio: ammenda 1.000,00 (€ mille/00).

Il Presidente F.F. della CDN
Avv. Augusto De Luca

“”

Pubblicato in Roma il 4 aprile 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete